



DECRETO 29 dicembre 1981 n. 112 (pubblicato nell'albo del Pubblico Palazzo in
data 30 dicembre 1981)

**Regolamento Amministrativo dell'Azienda Autonoma di Stato per i
Servizi Pubblici e disposizioni per la armonizzazione del suo
Bilancio con quello dello Stato.**

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'art. 2 ultimo comma, l'art. 9 ultimo comma, l'art. 18
ultimo comma e l'art. 19 della Legge 9 novembre 1979 n. 70,
contenente disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;
Vista la Legge 26 novembre 1980 n. 88 concernente la istituzione
di un sistema di Aziende Autonome dello Stato;*

*Visto l'art. 36 della Legge 25 maggio 1981 n. 41 che approva lo
Statuto della Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 29 dicembre 1981
n. 40;*

Valendo Ci delle Nostre facoltà;
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

E' approvato l'allegato Regolamento amministrativo dell'Azienda
Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.P.) contenente
anche norme per la armonizzazione del suo bilancio con quello
dello Stato.

Art. 2

Sino alla assunzione del servizio di contabilità degli stipendi da parte del Centro Informatico Statale, la gestione contabile di tutti gli emolumenti spettanti al personale dipendente dell'A.A.S.S.P. resta accentrata presso il servizio della Contabilità di Stato.

Art. 3

I residui attivi e passivi, accesi al termine dell'esercizio finanziario 1981 sui capitoli relativi ai servizi la cui gestione viene trasferita all'Azienda Autonoma, restano iscritti fino ad esaurimento nel Bilancio dello Stato. La gestione contabile degli stessi resta assoggettata alle norme e procedure di cui alla Legge 9 novembre 1979 n. 70, mentre la gestione amministrativa di tali residui viene affidata, con provvedimento del Congresso di Stato, alla stessa Azienda Autonoma.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 1981/1681 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Mario Rossi - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva

Allegato

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI (A.A.S.S.P.) CONTENENTE ANCHE NORME PER LA ARMONIZZAZIONE DEL SUO BILANCIO CON QUELLO DELLO STATO.

Art. 1 Gestione dei bilanci

La gestione economica, finanziaria e di cassa della A.A.S.S.P. si svolge in base a bilanci preventivi poliennali e annuali.

Essi sono costituiti da un preventivo economico, da un preventivo

finanziario e da un preventivo di cassa.

I bilanci sono formulati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nei modi di legge entro il 30 settembre di ogni anno e sono trasmessi entro dieci giorni al Segretario di Stato alle Finanze e al Bilancio, per le ulteriori approvazioni, con allegata una relazione previsionale e programmatica annuale del Consiglio di amministrazione.

Art. 2 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 Bilanci preventivi

I bilanci preventivi sono unici e comprendono tutti i servizi gestiti dall'Azienda nell'interesse della popolazione e i servizi gestiti per conto e nell'interesse dello Stato.

Il preventivo economico e il preventivo finanziario sono annuali e poliennali. Il preventivo di cassa è solo annuale.

I bilanci divengono esecutivi solo dopo la approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale ai sensi dell'art. 12 della legge 26 novembre 1980 n. 88.

Se i bilanci preventivi non sono approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferiscono, dal 1° gennaio successivo il Consiglio di Amministrazione può disporre mensilmente erogazione di spese pari a un dodicesimo della previsione da esso formulata.

Art. 4 Servizi Pubblici gestiti dall'Azienda

Il preventivo finanziario è suddiviso in titoli, rubriche,

categorie e capitoli al fine di consentire un'analisi il più possibile dettagliata dell'andamento dei costi e dei ricavi di ogni singolo servizio.

Le rubriche sono riferite ai seguenti servizi:

- Servizio elettricità.
- Servizio illuminazione delle aree e degli spazi pubblici.
- Servizio manutenzione impianti tecnologici di proprietà dello

Stato.

- Servizio gas.
- Servizio acqua.
- Servizio autotrasporti pubblici e per conto dello Stato.
- Servizio funivia.
- Servizio officina riparazioni automezzi e motomezzi.
- Servizio igiene urbana.

Art. 5 Servizi gestiti dall'Azienda per conto dello Stato

Al servizio officina riparazioni automezzi e motomezzi è anche affidata la manutenzione degli automezzi e motomezzi di proprietà dello Stato adibiti a qualsiasi servizio.

L'esecuzione di spese per il suddetto servizio, nonché per quelli della pubblica illuminazione, dei trasporti per conto dello Stato e della manutenzione degli impianti tecnologici di proprietà dello Stato, è a carico dei bilanci dello Stato e va autorizzata di volta in volta nei modi previsti dal Capo XII - Gestione delle Spese, della Legge 9 novembre 1979 n. 70.

Art. 6 Gestione delle spese

Le previsioni di spesa iscritte nel bilancio preventivo costituiscono di norma vincolo massimo di spesa.

Non sono soggette a detto vincolo le spese relative agli approvvigionamenti di mezzi tecnici e prodotti collegati alle aleatorie necessità e richieste di servizi e di erogazioni da parte degli utenti.

Non sono del pari soggette al vincolo di cui al primo comma le spese relative ai servizi effettuati per conto dello Stato, sempre che queste siano preventivamente autorizzate nei modi previsti all'ultimo comma del precedente articolo.

Gli storni tra capitoli di spesa soggetti al vincolo di cui al primo comma, all'interno della medesima rubrica, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli storni tra capitoli di spesa di rubriche diverse, le variazioni e gli assestamenti di bilancio sono formulati e approvati con la stessa procedura prevista per l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 7 Preventivo di cassa

Il bilancio preventivo di cassa è unico per tutti i servizi dall'Azienda ed è riferito solo all'esercizio annuale.

Art. 8 Conti consuntivi

I conti consuntivi dell'A.A.S.S.P. sono costituiti:

- dal conto economico;
- dal conto finanziario.

I conti consuntivi sono deliberati dal Consiglio di

Amministrazione entro il mese di giugno dell'anno successivo a

quello dell'esercizio cui si riferiscono.

Ai conti consuntivi è allegata una relazione del Presidente sull'andamento della gestione.

I conti consuntivi, insieme con la relazione del Presidente, sono sottoposti al controllo del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui all'art. 9 della Legge 26 novembre 1980 n. 88, almeno trenta giorni prima del termine ultimo consentito per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori redige apposita relazione dalla quale in particolare deve emergere la corrispondenza delle poste di bilancio con le risultanze dei libri contabili.

I conti consuntivi sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro approvazione al Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio per le ulteriori approvazioni e incombenze ai sensi dell'art. 12 n. 6 della Legge 26 novembre 1980 n. 88 e degli artt. 9 e 12 della legge 9 novembre 1979 n. 70.

Art. 9 Conto economico

Il conto economico deve indicare la consistenza degli elementi attivi e passivi al termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute e l'incremento o il decremento del patrimonio netto iniziale in conseguenza della gestione del bilancio.

Art. 10 Conto finanziario

Il conto finanziario comprende i risultati sia delle entrate che delle spese, secondo la classificazione prevista nel precedente art. 4.

Art. 11 Dotazione patrimoniale

I beni immobili e mobili, gli impianti e le attrezzature che sono trasferiti all'Azienda quale dotazione di primo impianto da parte dello Stato, sono parte integrante del capitale di dotazione e sono valutati al valore simbolico di un milione.

Tali beni di primo impianto non sono soggetti ad ammortamento, nè per essi dall'Azienda è corrisposto allo Stato alcun interesse sul capitale.

Gli ulteriori investimenti ed acquisizioni sono soggetti ad ammortamento.

Art. 12 Capitale di dotazione iniziale

All'A.A.S.S.P. è conferito un capitale di dotazione iniziale in denaro per investimenti, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2, della Legge 26 Novembre 1980 n. 88. L'entità del capitale è corrispondente alle presumibili necessità dell'Azienda per un esercizio, anche in rapporto alle prevedibili perdite dei servizi.

Con legge dello Stato, insieme all'approvazione dei conti consuntivi, si provvede al reintegro del capitale di dotazione iniziale, ridotto per il ripiano di eventuali perdite.

Art. 13 Piani di ammortamento

L'ammortamento dei beni immobili e mobili, degli impianti e attrezzature, acquisiti dopo il primo impianto, si effettua secondo piani atti a consentire un prudente trasferimento graduale della spesa sui futuri costi di esercizio.

I piani di ammortamento per singole categorie di beni sono

formulati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e sottoposti a ratifica del Congresso di Stato prima della approvazione dei conti consuntivi.

Art. 14 Allegati al conto consuntivo

Al conto consuntivo sono allegati separati prospetti riassuntivi che devono indicare:

- l'utile o la perdita determinatasi per ciascuno dei servizi gestiti dall'Azienda;
- la consistenza del fondo di dotazione dell'Azienda dopo l'avvenuto ripiano della perdita dei vari servizi e dopo l'incremento derivante dall'utile;
- il costo finale di ciascuno dei servizi gestiti per conto dello Stato;
- la situazione della cassa al 31 di dicembre e il conto del dare e dell'avere nei rapporti con la cassa dello Stato;
- l'importo dettagliato e complessivo dei trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato a quello dell'Azienda, e viceversa, ciò al fine di consentire la formulazione di un bilancio consolidato della pubblica amministrazione.

Art. 15 Trasferimento nel bilancio dello Stato delle risultanze dell'esercizio

Le risultanze finali di ciascun esercizio sono trasferite globalmente per i vari servizi nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di entrata o di uscita a seconda se trattasi di utili o di perdite.

L'ammontare totale delle spese, sostenute durante ciascun

esercizio per i servizi dello Stato gestiti dall'Azienda per conto del medesimo, viene trasferito nei singoli capitoli di spesa appositamente previsti nel bilancio dello Stato.

Art. 16 Provvista diretta di capitali

Al fine di realizzare ampliamenti o miglioramenti tecnologici dei servizi da essa gestiti, l'Azienda può contrarre mutui con Istituti di credito, a condizioni non più onerose di quelle praticate allo Stato. In tal caso l'Azienda provvede al rimborso del capitale mutuato e al servizio degli interessi passivi con le entrate di quel servizio al quale sono destinati i capitali acquisiti.

Il rimborso del prestito è garantito con iscrizione di privilegio a favore dell'Istituto mutuante sulle entrate di cui al comma precedente, previa approvazione del Consiglio Grande e Generale.

Art. 17 Acquisto ed alienazione di beni immobili

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nell'ambito delle previsioni di spesa del bilancio, l'acquisto di beni immobili.

Il Consiglio di Amministrazione propone al Congresso di Stato la alienazione di beni immobili e la contemporanea utilizzazione dei proventi da questa derivati. L'approvazione del Congresso di Stato equivale ad autorizzazione all'alienazione. Le eventuali variazioni di bilancio collegate all'alienazione e al riutilizzo dei proventi sono formulate e approvate ai sensi del precedente art. 6, ultimo comma.

Art. 18 Servizio di Tesoreria

Il servizio di tesorerie dell'A.A.S.S.P. è affidato alla

Tesoreria dello Stato. Esso è gestito con apposito conto separato.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate sulla base di liste di carico o di ordinativi di riscossione, e dispone i pagamenti sulla base di mandati di pagamento emessi dall'Azienda e firmati dal Presidente e dal Direttore Generale.

Le forme tecniche dei versamenti in Tesoreria da parte degli utenti sono definite d'intesa tra il Presidente dell'Azienda e il Tesoriere, sentito il Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio e il Deputato delegato.

Art. 19 Scritture del Tesoriere

IL Tesoriere tiene un unico libro di cassa generale per l'A.A.S.S.P..

Tutte le operazioni di cassa sono registrate in detto libro, costituito da pagine numerate progressivamente e vistate dal Direttore Generale dell'Azienda e da un componente il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Tesoriere è tenuto a segnalare al Direttore Generale dell'Azienda la eventuale indisponibilità di cassa entro le successive due giornate lavorative.

Art. 20 Riscossione di entrate statali

Le somme di pertinenza dello Stato riscosse dall'Azienda sono versate direttamente nella cassa dello Stato con le modalità previste dagli artt. 67, 68 e 73 della legge 9 novembre 1979 n. 70 e del relativo Regolamento amministrativo.

Art. 21 Trasferimenti di fondi di cassa

I trasferimenti di cassa dallo Stato all'Azienda per le necessità

di funzionamento di quest'ultima sono disposti dal Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio, su richiesta del Presidente dell'Azienda, sentito il Deputato delegato.

I trasferimenti di cassa dall'Azienda allo Stato sono disposti dal Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio, sentito il Deputato delegato e il Presidente dell'Azienda, quando la cassa dell'Azienda presenti disponibilità superiori alle esigenze di funzionamento prevedibili nei successivi dieci giorni.

A tal fine il Tesoriere compila settimanalmente una nota sommaria dei pagamenti e degli incassi e un conto settimanale sommario di Tesoreria e lo trasmette al Direttore dell'Azienda e al Segretario Generale Amministrativo.

Art. 22 Servizio interno di cassa

Presso l'A.A.S.S.P. funziona un servizio interno di cassa per l'attività corrente, le piccole spese, la riscossione di fatture arretrate o diritti occasionali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente i tipi di entrate riscuotibili e i limiti di spese effettuabili attraverso detto servizio, nonché i termini per la richiesta di reintegro dei fondi di spese a calcolo da parte del cassiere e i termini per il versamento in Tesoreria delle riscossioni effettuate dai funzionari appositamente delegati.

Art. 23 Scritture contabili

Le forme e i modelli per la tenuta delle scritture contabili e ogni altro registro o partitario usato per la contabilità sono decisi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Azienda può avvalersi dei moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della maggiore produttività dei servizi.

Le modalità di attuazione e di integrazione con il servizio elaborazione dati dello Stato sono decise dal Consiglio di Amministrazione, previo accordo con il Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio, allo scopo di realizzare il disposto dell'art. 2, lettera c) della Legge 9 novembre 1979 n. 70.

Art. 24 Rinvio a leggi e regolamenti generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, per analogia ed in quanto possibile, le disposizioni contenute nella Legge 9 novembre 1979 n. 70 sulla contabilità generale dello Stato e quelle contenute nei relativi regolamenti di attuazione.